

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2792

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLINARI

Disposizioni per la concessione di agevolazioni finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici

Presentata il 28 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende proseguire nella diffusione di uno strumento, quale è il defibrillatore, indispensabile in numerosi casi per salvare vite umane colte da infarto.

Si intende rafforzare il valore della legge 3 aprile 2001, n. 120, che ha consentito nel nostro Paese, come già accade in altri Paesi europei, l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale non sanitario.

Le misure contenute nella presente proposta di legge intendono, mediante l'utilizzo della leva fiscale, consentire l'acquisto e la conseguente diffusione di questo strumento dalla enorme rilevanza sociale.

Viene fatto obbligo a tutti i mezzi adibiti a trasporto di malati di dotarsi di

defibrillatore semiautomatico; viene inoltre data facoltà a tutte le società che si occupano di trasporto persone di acquistarlo con un credito di imposta pari a 1.000,00 euro.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare di concerto con il Ministro della salute, provvede ad individuare le modalità di attuazione delle disposizioni della legge, nonché le procedure di controllo per l'erogazione del credito d'imposta.

Con le integrazioni alla legge n. 120 del 2001 recate dalla presente proposta l'utilizzo del defibrillatore avrà una maggiore diffusione al fine di assicurare un pronto intervento per chiunque venga colto da infarto, una delle principali cause di morte, nei luoghi pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È fatto obbligo a tutti i mezzi adibiti al trasporto di malati di dotarsi di defibrillatore semiautomatico nonché del personale addestrato ad utilizzarlo.

2. Le imprese che esercitano attività di trasporto di persone per via di terra, di acqua o di aria hanno facoltà di acquistare un defibrillatore semiautomatico usufruendo del contributo di cui all'articolo 2.

ART. 2.

1. Ai soggetti di cui agli articoli 5, 87 e 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che acquistano entro il 31 dicembre 2003 un defibrillatore semiautomatico, nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo statale pari a 1.000 euro. Il contributo è corrisposto al venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto di pari importo. Il venditore recupera l'importo del contributo, quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si procede al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 3.

1. Ai soggetti fruitori del contributo di cui all'articolo 2 è fatto obbligo di comunicare, entro un mese dall'acquisto del defibrillatore, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente le modalità di utilizzo ed il responsabile del servizio.

€ 0,26



14PDL0029120